

STATUTO

**CENTRO STUDI
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE E
MIGRAZIONE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FORLI' FO VIA TRENTOLA 40

Numero REA: FO - 322433

Codice fiscale: 03927290407

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-11-2022 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Allegato "B"
al n. 28298
di raccolta

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita, con sede nel Comune di Forlì la Società cooperativa denominata "CENTRO STUDI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E MIGRAZIONE Società cooperativa sociale O.n.l.u.s.", in sigla "CIM Soc. Coop. Sociale O.n.l.u.s."

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla L. 3 Aprile 2001 n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore e successive modificazioni e integrazioni nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali, e successive modificazioni e integrazioni.

Il domicilio di ogni socio per i rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea con le maggioranze qualificate di cui al successivo art. 23.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

La Cooperativa, conformemente all'art.1 della Legge n. 381/1991, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e "all'integrazione sociale dei cittadini" attraverso la progettazione, la realizzazione e la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (art.1 lett. a, legge 381/91) che favoriscano i processi di inclusione sociale.

Lo Cooperativa si propone di lavorare per l'interesse generale della collettività, impegnandosi per favorire e promuovere:

- il riconoscimento e la fruizione dei diritti e doveri dei migranti;
- la corretta fruizione ed il corretto utilizzo delle informazioni sulle politiche migratorie in Italia e all'estero e sulla legislazione italiana in materia;
- l'inclusione socio lavorativa dei cittadini stranieri e

vulnerabili nel tessuto produttivo, nazionale ed internazionale;

- una cultura della pace basata sul dialogo interculturale ed interreligioso e sulla promozione di tematiche ed interventi relative alla cittadinanza globale e attiva;
- la riduzione e la gestione dei conflitti sociali, dei pregiudizi e di tutte le forme di razzismo;
- il coinvolgimento delle comunità di stranieri in Italia in attività di sviluppo con i Paesi di origine (attraverso il trasferimento di know how e investimenti) e nella loro partecipazione attiva al miglioramento delle politiche migratorie e di inclusione;
- la realizzazione di progetti di cooperazione internazionale decentrata in conformità con gli obiettivi e le linee guida stabiliti dalle organizzazioni nazionali ed internazionali al fine di migliorare la situazione politica, economica, sociale, sanitaria, lavorativa, e potenziare l'accesso all'istruzione, l'uso sostenibile delle risorse ambientali, la sicurezza alimentare e contrasto alla fame delle popolazioni residenti all'estero presenti in determinati contesti locali;
- la salvaguardia e il mantenimento dei sistemi eco-ambientali e della biodiversità a livello locale, nazionale ed internazionale;
- la rigenerazione delle comunità e degli spazi urbani in un'ottica inclusiva, sostenibile e di tutela del bene comune;
- il potenziamento della diffusione delle informazioni relative ai diritti umani fondamentali;
- il potenziamento della formazione dei cittadini stranieri in Italia alle attività di sviluppo nei Paesi d'origine.

La Cooperativa intende perseguire gli stessi scopi di cui sopra, anche attraverso lo svolgimento delle attività di impresa indicate nel successivo art. 4, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, ai sensi degli artt. 1, lett. b) e 4 della legge n. 381/91 e successive modificazioni.

Pertanto, ai sensi della legge regionale dell'Emilia Romagna n.12/2014 e successive modificazioni, la Cooperativa prevede quanto segue:

- una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa tale da consentire la separazione delle gestioni relative alle attività del tipo A e del tipo B esercitate;
- le tipologie di svantaggio e le aree di intervento, di cui all'oggetto sociale, sono tali da comportare lo svolgimento di attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità sociali, di cui alla legge n. 381/91, nonché il coordinamento funzionale tra le attività del tipo A e del tipo B, tale per cui la Cooperativa medesima gestisce servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi anche a favore delle persone svantaggiate, come definite dall'art. 4 della stessa legge n. 381/91;
- la sussistenza dei requisiti di cui al suddetto art. 4 della

legge n. 381/91 è determinata con riguardo al solo personale addetto alle attività rispondenti alla sezione B.

Tale scopo verrà realizzato dai soci tramite la gestione in forma associata all'azienda alla quale prestano la propria attività lavorativa perseguendo continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci, all'atto dell'ammissione o successivamente, ed in relazione alla attività lavorativa da svolgere, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma, con le conseguenze e gli effetti definiti dalle disposizioni di legge per le diverse tipologie contrattuali.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo italiano. Per ciò stesso la Cooperativa può aderire alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, agli organismi periferici provinciali e regionali di Legacoop nella cui giurisdizione ha la propria Sede sociale nonché alle altre associazioni di riferimento.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi, ai sensi dell'art. 2521 c.c...

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa opererà in contesti territoriali nazionali ed internazionali, ponendo come oggetto sociale le attività sotto elencate per il perseguimento dello ~~lo~~ scopo e degli obiettivi indicati nell'art.3.

La Cooperativa con riferimento ai requisiti ed interessi dei soci si propone di realizzare e gestire nei settori sociale, sanitario, educativo, culturale le seguenti attività socio-sanitarie ed educative, di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) della legge n. 381/91:

Servizi informativi;

1. Servizi di consulenza;

2. Servizi educativi e formativi, nonché attività volte a promuovere la conoscenza delle culture delle diverse comunità attraverso l'editoria, la traduzione di opere letterarie e la divulgazione artistica e architettonica;

3. Servizi di istruttoria e di predisposizione dossier;

5 Realizzazione workshop, seminari, laboratori e campagne di sensibilizzazione;

6. Servizi di progettazione, co-progettazione partecipata, facilitazione, realizzazione e rendicontazione di progetti specifici, nonché attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, anche quale Organizzazione della Società Civile

(O.S.C.) ai sensi della Legge 11/08/2014 n. 125 e ss.mm.,
ricorrendone i presupposti e le condizioni di cui alla predetta
Legge;

7. Organizzazione di raccolte fondi per finanziare e conseguire
gli obiettivi statutari;
8. Organizzazione eventi;
9. Ricerca, interventi e divulgazione scientifica.
Per perseguire i propri scopi, la Cooperativa ha per oggetto,
inoltre, lo svolgimento delle seguenti attività, ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lett. b) della legge n. 381/91:
10. coltivazione di terreni agricoli; conservazione,
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
produzione e commercializzazione di piante e fiori di qualsiasi
specie; agricoltura sociale e permacultura;
11. progettazione, organizzazione, realizzazione e gestione di
attività di riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o
di beni confiscati alla criminalità organizzata;
12. progettazione, organizzazione, realizzazione e gestione di
attività di riqualificazione urbana in genere;
13. pulizia e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini,
pubblici e privati; attività di giardinaggio; gestione parchi,
pubblici e privati;
14. attività di agriturismo, di turismo e di educazione
ambientale;
15. allevamento e commercializzazione di animali in genere;
attività di maneggio e di ippo-terapia;
16. gestione di canili e gattili, pubblici e privati;
17. lavorazione di filati per maglieria e di tessuti per sartoria;
attività di tessitura e di sartoria; lavorazione del cuoio e
della pelle; commercializzazione dei prodotti derivati;
18. attività di falegnameria; produzione, restauro, manutenzione
di mobili ed infissi in legno; lavorazioni legno in genere;
commercializzazione dei prodotti derivati;
19. attività di produzione di ceramica, di rilegatoria e di
cartotecnica;
20. attività di produzione di oggettistica in genere e vendita
dei beni prodotti;
21. attività di imballaggio e confezionamento conto terzi;
22. custodia, noleggio, riparazione e vendita di cicli e
motocicli;
23. gestione di colonie e campeggi, di alberghi, pensioni e
residence anche sociali;
24. organizzazione e gestione di attività ricreative, culturali,
assistenziali, sportive e di animazione anche a favore delle
persone svantaggiate e delle loro famiglie;
25. organizzazione e gestione di attività di ristorazione, anche
collettiva, con produzione, somministrazione e vendita di
prodotti alimentari e di bevande in genere; distribuzione di
pasti preparati (catering); attività di piccola ristorazione
(es. bar);

26. gestione di autorimesse e di parcheggi;
27. attività di commercio equo solidale;
28. attività di tipografia, di fotocopiatrice ed eliografia;
29. distribuzione di materiale pubblicitario;
30. attività di affissioni;
31. attività di pulizie locali e/o ambienti, aree in genere pubbliche o private;
32. piccoli lavori di manutenzione edile ed elettrica;
33. attività di assemblaggio, anche per conto terzi;
34. servizi ambientali;
35. trasporto, smaltimento e vendita di rifiuti; servizio di gestione amministrativa della movimentazione dei rifiuti; attività di guardiania presso discariche, depuratori e similari;
36. servizi di custodia e sorveglianza presso aree ed isole ecologiche e presso cave;
37. gestione di laboratori socio-occupazionali;
38. attività formativa ed educativa finalizzata al reinserimento sociale, lavorativo ed occupazionale;
39. organizzazione e gestione di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
40. organizzazione e gestione di interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e successive modificazioni.

Per la realizzazione di tale oggetto sociale la Cooperativa potrà, inoltre:

- Partecipare a bandi di finanziamento nazionali ed internazionali per la promozione di uno o più obiettivi del presente statuto;
- Realizzare una struttura organizzativa flessibile ed idonea al perseguimento degli obiettivi statutari;
- Potenziare e migliorare la ricerca attraverso la realizzazione di un Centro Studi che permetta la diffusione dei risultati e la relativa pubblicazione;
- Realizzare, aderire e collaborare con associazioni di cittadini stranieri, con consorzi, con organizzazioni non governative, con enti pubblici ed enti privati nazionali ed internazionali, con reti e partenariati e accordi di cooperazione al fine di accrescere l'efficacia della propria azione;
- qualsiasi attività decisa dal Consiglio Direttivo inerente agli obiettivi della Cooperativa.

I destinatari delle attività svolte dalla Cooperativa possono essere tutti i soggetti interessati dagli obiettivi dell'oggetto sociale.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti pubblici o privati, direttamente o con partnership, per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto; potrà richiedere ed utilizzare i finanziamenti disposti da qualsiasi

Ente pubblico o privato, nazionale e internazionale.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto. L'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'assemblea dei soci.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

Sono tassativamente escluse la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi della legge 216/76 e successive modifiche nonché le operazioni di cui alle leggi 1/91, 197/91 e di cui al D.Lgs. 385/93 e successive modifiche.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

Per il concreto funzionamento della cooperativa il C.d.A. predisporrà Regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei soci. In particolare i rapporti tra le società ed i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società stessa ed i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con maggioranze qualificate così come indicate all'articolo 23 del presente statuto.

La Cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari, di cui al Titolo IV del presente Statuto.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori:

- a) tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;
- b) gli esercenti attività di assistenza e di consulenza attinenti alla natura dei servizi prestati dalla Cooperativa, ai sensi dell'art. 10 L. n. 381/91;
- c) le persone svantaggiate, di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 381/91, che devono costituire almeno il 30% (trenta per

cento) dei lavoratori della Cooperativa addetti alle attività rispondenti alla sezione B, compatibilmente con il loro stato soggettivo.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa. Ai sensi dell'art. 11 della Legge n.381/91, possono essere soci della Cooperativa anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività svolte dalle cooperative sociali ed enti e associazioni che perseguono finalità solidaristiche conformi agli scopi delle cooperative sociali.

Gli aspiranti soci non devono essere stati condannati con sentenza penale irrevocabile per reati non colposi contro la persona, il patrimonio o la Pubblica Amministrazione.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

Sono soci cooperatori coloro che:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, come definito nell'apposito regolamento

interno.

I criteri di ammissione non possono essere discriminatori, bensì coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Art. 5-bis (Soci volontari)

Ai sensi dell'art. 2 L. n. 381/91, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- la quota sociale che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore ad euro 100,00, né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
- indicazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa ed a quale delle attività di questa intende partecipare.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al successivo art. 8; tuttavia, l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà comunque commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno trenta giorni, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal successivo art. 12, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale tra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

Art. 6 (Soci speciali)

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, comunque mai superiore a 5 anni;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore ad euro 100,00. Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero dei soci cooperatori.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto. Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato

i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; se persona giuridica, ragione sociale e sede;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute oltre all'eventuale indicazione dell'anzianità lavorativa e dell'anzianità in qualità di socio in cooperative affini o similari, nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro da instaurare, anche attraverso novazione, o da proseguire con la Cooperativa, nel rispetto delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari;
- c) una dichiarazione dalla quale risulti se è stato o meno condannato con sentenza penale irrevocabile per reati non colposi contro la persona, il patrimonio e la Pubblica Amministrazione, nonché la dichiarazione dell'esistenza o meno di esercizio in proprio di attività concorrenti o in contrasto con quelle esercitate dalla cooperativa.
- d) l'ammontare della quota sociale che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore a quanto stabilito dall'Assemblea dei soci e comunque non inferiore ad euro 100,00 (cento virgola zero zero) né superiore al limite massimo fissato dalla legge, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su preposta del Consiglio di Amministrazione;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, agli eventuali regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 29 del presente statuto.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo,

nonché il tipo dell'ulteriore rapporto di lavoro che sarà instaurato, all'atto dell'ammissione o successivamente, con la cooperativa.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce, sottoscrivendo apposito contratto, alla disciplina contenuta nel regolamento di cui al successivo art. 17 bis.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto. In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

I soci cooperatori sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dall'organo amministrativo;
 - della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo, con le modalità stabilite dall'organo amministrativo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, prestando la propria attività lavorativa in Cooperativa, in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa e

comunque conformemente alle condizioni previste da regolamento interno e/o da contratto.

Art. 9 (Diritti dei soci)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 11 (Recesso del socio)

Il socio può recedere con un preavviso di novanta giorni e a condizione che siano decorsi almeno due anni dall'ammissione in Cooperativa.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ~~ricorrono i motivi~~ ricorra la condizione che, a norma della legge e del presente statuto, legittima il recesso medesimo.

Qualora la suddetta condizione del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 29. Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso ha effetto alla data di scadenza del termine di preavviso di cui sopra, fermo restando l'obbligo del Consiglio di Amministrazione di provvedere alla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda di recesso comporta la risoluzione con la stessa decorrenza anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato dal socio con la cooperativa.

Per i soci non è ammesso il recesso parziale.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione sarà deliberata dal consiglio d'amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- che abbia perso i requisiti di ammissibilità;
- che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel

versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del consiglio di amministrazione;

- che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;

- che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati non colposi contro la persona, il patrimonio, o la Pubblica Amministrazione ovvero per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, quando per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto;

- che, con suoi atti, comportamenti o dichiarazioni, leda gravemente l'immagine e il buon nome della Cooperativa nonché l'onorabilità degli amministratori, dei soci e/o dei dipendenti della Cooperativa medesima o fomenti dissidi tra i soci;

- che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa;

- che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;

- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, fatta salva, in questi casi, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di astenersi dal deliberare l'esclusione in considerazione delle caratteristiche del rapporto di lavoro risolto, dei motivi della sua risoluzione nonché delle esigenze dell'impresa sociale;

- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento del socio;

- che abbia rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato e non sia più interessato all'instaurazione di un nuovo rapporto di scambio mutualistico con la Cooperativa;

- che abbia dichiarato la sua volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro e non sia più interessato all'instaurazione di un nuovo rapporto di scambio mutualistico con la Cooperativa;

- il cui rapporto di lavoro sia risolto in forma consensuale ed il socio non sia più interessato all'instaurazione di un nuovo rapporto di scambio mutualistico con la Cooperativa;

- in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia oppure nel caso di sopravvenuta impossibilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Prima di deliberare l'esclusione del socio cooperatore inadempiente, il Consiglio di Amministrazione dovrà contestare le inadempienze commesse al socio medesimo, assegnandogli un

termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per presentare giustificazioni verbali o scritte.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.

L'esclusione diventa operante con il ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento e, conseguentemente, si procederà all'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dei rapporti mutualistici in essere, salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea potrà autorizzare il Consiglio di Amministrazione a non deliberare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 17 e 20, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo. Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 17, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

I soci receduti o esclusi avranno diritto, altresì, alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li

rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo; la liquidazione avverrà entro i 180 giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione si è verificato.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 16 (Strumenti finanziari)

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 111-octies delle d.a.t.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
 - le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
 - i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
 - l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.
- La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del

collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Art. 16-bis (Soci Sovventori)

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L. n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Chi intende diventare socio sovventore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda scritta contenente: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, ovvero, qualora si tratti di persona giuridica, denominazione sociale e sede legale; numero delle azioni che intende sottoscrivere; impegno ad osservare il presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali della Cooperativa; ogni altra ed eventuale indicazione stabilita dall'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni di sovvenzione.

Sull'accettazione della domanda è competente a deliberare il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nel libro.

I soci sovventori sono obbligati: alla liberazione delle azioni sottoscritte nonché all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il socio sovventore ha il diritto di recedere dalla Cooperativa, oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 C.C., in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, alla condizione che sia decorso il periodo minimo di durata del suo conferimento eventualmente stabilito dall'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni di sovvenzione. In tal caso, il recesso avrà effetto negli stessi termini stabiliti per il recesso del socio cooperatore. Al socio sovventore receduto spetterà il rimborso delle azioni, da liquidarsi con le stesse modalità previste per la liquidazione della quota sociale del socio cooperatore, in misura comunque non superiore a quanto effettivamente versato per liberare le azioni sottoscritte, eventualmente aumentato per rivalutazione.

Le somme eventualmente versate a titolo di sovrapprezzo non sono comunque rimborsabili.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, la disciplina delle azioni di sovvenzione è disposta, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, che potrà stabilire, tra l'altro: l'ammontare complessivo del fondo; l'eventuale periodo minimo di durata del rapporto sociale del socio sovventore;

l'eventuale ed ulteriore contenuto della domanda di ammissione a socio sovventore; il valore nominale di ciascuna azione di sovvenzione e l'ammontare dell'eventuale sovrapprezzo; le modalità ed i termini di esecuzione dei conferimenti; i diritti patrimoniali e di voto, nonché i privilegi attribuiti alle azioni di sovvenzione; le eventuali condizioni che ne limitano la trasferibilità ed ogni altra caratteristica delle azioni medesime.

TITOLO V

RISTORNI

Articolo 17 (Ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare il trattamento economico complessivamente corrisposto ad ogni socio e il numero di ore effettivamente lavorate in cooperativa.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio cooperatore:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote sottoscritte e versate.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento in bilancio dei trattamenti di cui ai periodi precedenti effettuato dagli amministratori.

Articolo 17 bis (Trattamento economico dei soci)

Le tipologie e gli ulteriori rapporti instaurati con i soci, le prestazioni di lavoro, il trattamento economico e normativo applicabile e i relativi effetti sono disciplinati da apposito regolamento ai sensi delle leggi in materia di cooperative di lavoro, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze qualificate di cui al successivo art. 23.

Il regolamento stabilisce inoltre:

- L'assetto organizzativo, aziendale e del lavoro, in relazione anche alle diverse tipologie di rapporti instaurabili con i soci e con il restante personale, dipendente e collaboratore;
- le ragioni in presenza delle quali il Consiglio di Amministrazione può deliberare la sospensione o la riduzione delle prestazioni lavorative del socio, ed i relativi effetti;
- i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi fronte;
- il programma di mobilità in presenza delle condizioni

previste dalla legge;

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 18 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a.1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a euro 100,00 e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;

a.2) dai conferimenti effettuati dai soci volontari rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a euro 100,00 e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;

a.3) dagli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;

a.4) dalle azioni di sovvenzione di cui al precedente articolo 16-bis;

b. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci deceduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c. dall'eventuale fondo sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

d. dalla riserva straordinaria;

e. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazioni dell'atto costitutivo.

Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti.

Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dall'art. 2465 c.c.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite della quota sociale.

Le riserve, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per coprire le perdite di esercizio solamente dopo che siano state utilizzate le riserve disponibili eventualmente presenti in bilancio.

Articolo 19 (Caratteristiche delle quote)

Le quote dei soci cooperatori e dei soci volontari sono sempre nominative.

Le quote s'intendono sottoscritte con la ricevuta comunicazione della delibera di ammissione e i relativi importi devono essere versati anche a rate, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Nessun socio cooperatore né volontario può avere una quota il cui valore nominale superi il limite massimo consentito dalla legge.

Le quote dei soci cooperatori e dei soci volontari non possono essere sottoposte a pegno o a garanzia né essere cedute e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Articolo 19-bis (Caratteristiche degli strumenti finanziari)

Le azioni sottoscritte dai soci sovventori sono nominative; il valore nominale, le modalità ed i termini di conferimento, l'ammontare dell'eventuale sovrapprezzo ed i privilegi nella ripartizione degli utili di tali azioni, saranno stabiliti dall'Assemblea al momento della loro emissione.

I conferimenti dei soci finanziatori, di cui al precedente art. 16, sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

I versamenti sugli strumenti finanziari sottoscritti di cui al Titolo IV, da liberarsi in denaro, dovranno essere effettuati, per almeno il 25 % (venticinque per cento), all'atto della sottoscrizione e, per la parte restante, nei termini stabiliti dagli Amministratori.

La riduzione del capitale sociale della Cooperativa in conseguenza di perdite comporterà la riduzione del valore nominale delle azioni sottoscritte dai soci finanziatori, di cui al Titolo IV, esclusivamente per la parte delle perdite stesse eccedente il valore nominale complessivo delle quote sottoscritte dai soci cooperatori e dai soci volontari.

Con riferimento agli strumenti finanziari di cui al Titolo IV, la Cooperativa avrà la facoltà di non emettere i relativi titoli, ai sensi dell'art. 2346, comma 1, C.C..

Le azioni di sovvenzione sono trasferibili per atto tra vivi; tuttavia, l'Assemblea potrà stabilire, al momento dell'emissione, le condizioni, alle quali sarà subordinata eventualmente la loro trasferibilità.

Le azioni sottoscritte dai soci finanziatori, di cui al precedente art. 16, sono trasferibili esclusivamente ad altri soci finanziatori o a terzi aventi i requisiti ivi indicati.

L'Assemblea di emissione di tali azioni potrà sottoporre il loro trasferimento a particolari condizioni ai sensi dell'art. 2355 - bis, C.C.. Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, indicando l'acquirente ed il Consiglio avrà la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

Art. 20 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, nonché della relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e le ragioni delle decisioni assunte per l'ammissione dei nuovi soci cooperatori.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale, nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge, mai divisibile fra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 (dodici) della legge 16 Dicembre 1977 n. 904;
- b) una quota pari al 3% (tre per cento) ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;
- c) ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, ed eventualmente rivalutato, nei limiti e alle condizioni contemplate dall'art. 7 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17, fermo restando l'applicazione dell'art. 9, R.D. 12/2/11 n. 278;
- e) ad eventuale dividendo ai soci operatori e ai soci volontari nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dalle leggi in materia per la sussistenza dei requisiti mutualistici delle cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 2514 c.c., ragguagliata al capitale effettivamente versato;
- f) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari di cui al precedente Titolo IV, nella misura stabilita dal presente statuto o dalla deliberazione assembleare di emissione;
- g) la restante parte a riserva straordinaria mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 (dodici) della Legge 16 Dicembre 1977 n. 904, ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'art. 18 del presente statuto.

I soci possono sempre deliberare con deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, fatto salvo quanto indicato alla lettera b), che tutti i residui attivi vengano destinati al Fondo di Riserva Legale indivisibile.

Non possono essere distribuiti utili ai soci se non dopo la copertura delle perdite riportate a nuovo, nonché se non dopo aver ricostituito le riserve indivisibili utilizzate per la copertura di perdite; inoltre i dividendi non possono essere distribuiti ai soci operatori quando l'indebitamento della cooperativa superi di quattro volte il suo patrimonio netto.

Nel bilancio si dovranno inserire, tramite apposite voci, i valori

dipendenti dai rapporti di scambio mutualistico con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 sexies c.c..

Nella nota integrativa al bilancio gli amministratori evidenziano separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche e documentano la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 c.c.

Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, se esistente, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 21 (Organi sociali)

Sono Organi Sociali della Cooperativa:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di controllo, se nominato.

Art. 21-bis (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori previa determinazione del loro numero e della durata del loro mandato, nonché la loro revoca;
- 3) la determinazione della misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori, per la loro attività collegiale;
- 4) la nomina, obbligatoria per legge o facoltativa, nonché la revoca dell'Organo di controllo e/o del revisore e la determinazione del compenso spettante per l'intera durata dell'incarico;
- 5) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale dei conti;
- 6) le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente statuto;
- 7) l'emissione degli strumenti finanziari di cui al Titolo IV;
- 8) l'approvazione, con le maggioranze qualificate di cui al successivo art. 23, del regolamento contenente i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la Cooperativa e i soci cooperatori;

- 9) l'approvazione di qualsiasi altro regolamento interno;
- 10) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 11) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 12) la deliberazione, su istanza dell'aspirante socio cooperatore, sul mancato accoglimento della domanda di ammissione di quest'ultimo da parte del Consiglio di Amministrazione;
- 13) la deliberazione, secondo le previsioni dell'apposito regolamento interno, di piani di crisi aziendale, e la definizione di forme di apporto anche economico da parte dei soci cooperatori per la soluzione della crisi stessa;
- 14) la deliberazione sull'eventuale adeguamento della quota sociale minima, che dovrà essere sottoscritta dai candidati soci cooperatori.
- 15) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Art. 22 (Assemblee)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., anche a mano o via e mail certificata, o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i membri dell'Organo di Controllo, se nominato. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. L'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio regionale.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i termini di cui al precedente art. 20.

Nell'avviso di convocazione, l'organo amministrativo può stabilire che l'assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, indicando le modalità di collegamento (e potendosi riservare, con successiva comunicazione, le ulteriori specifiche tecniche); in tal caso potrà essere omessa l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. L'assemblea totalitaria potrà tenersi anche in via esclusivamente telematica, alle condizioni previste nel presente articolo.

Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita

quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 6, 7, ~~e~~ 8, 11, 13 e 15 del precedente articolo 21-bis, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Per la nomina delle cariche sociali, risulteranno eletti amministratori e sindaci coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, fra quelli espressi dai soci presenti e/o rappresentati in Assemblea, secondo quanto precisato eventualmente in apposito regolamento interno.

Art. 24 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà col sistema della alzata di mano. Esclusivamente per le elezioni delle cariche sociali si procederà, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, con il sistema della votazione a scrutinio segreto.

Le decisioni dei soci potranno essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Per le deliberazioni che comportano modifica dell'atto costitutivo il verbale delle Assemblee deve essere redatto dal Notaio.

Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto e deve indicare: la data dell'Assemblea; l'identità e il numero dei soci partecipanti (anche mediante allegato); le modalità e i risultati delle votazioni; l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano astenuti (anche mediante allegato); su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 25 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci cooperatori e i soci volontari che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

I sottoscrittori degli strumenti finanziari, di cui all'art. 16, non hanno diritto di voto.

Hanno diritto di voto i soci sovventori iscritti nel libro da almeno 90 giorni. Ai soci sovventori non può essere attribuito complessivamente più di 1/3 (un terzo) dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti di tutti i soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un

coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di azioni di sovvenzione.

Ciascun socio, sia esso persona fisica o persona giuridica, ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio appartenente alla stessa categoria, purché non amministratore né sindaco, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio delegato può rappresentare solo un altro socio. Le deleghe debbono essere conferite per iscritto, menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali. Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 27 (Amministrazione)

La cooperativa è amministrata da un numero di consiglieri variabile da un minimo di 3 fino ad un massimo di 5, su decisione dei soci in sede di nomina.

Gli amministratori possono essere scelti:

tra i soci cooperatori;

tra i soci volontari;

tra i soci sovventori o loro mandatari entro il limite massimo di un terzo;

e tra non soci; tuttavia la maggioranza del consiglio di amministrazione deve essere scelta tra i soci cooperatori. Gli amministratori restano in carica secondo quanto stabilito di volta in volta dall'Assemblea, da 1 (uno) a 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del mandato ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed un vice presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte

le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori con indicazione delle materie da discutere.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori ed all'Organo di Controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Senza comunicazione formale le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, se nominato.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Le deliberazioni possono anche essere assunte a mezzo consultazione scritta. In tal caso, dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

L'intervento alle adunanze del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

L'organo di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci, e le decisioni inerenti alla remunerazione della prestazione mutualistica ed in generale alle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di Controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla

Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del consiglio, al Vice Presidente, in caso di impedimento o assenza del Presidente, ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato.

Art. 27-bis (Presidente del Consiglio di Amministrazione)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Egli è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio nonché, con speciale procura, a dipendenti della Cooperativa o a terzi.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Art. 28 (Organo di controllo)

Nei casi previsti dagli artt. 2543 e 2477 C.C. e successive modificazioni, la Cooperativa ha l'obbligo di nominare, mediante deliberazione dell'Assemblea, un Organo di controllo, collegiale o costituito da un solo membro effettivo, ovvero un revisore. Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'Assemblea avrà comunque la facoltà di nominare un Sindaco unico o un revisore legale.

Qualora nominato, il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge; esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea.

I Sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I Sindaci sono rieleggibili.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo di controllo sia stato ricostituito.

I Sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo, se nominato.

In occasione della approvazione del bilancio di esercizio, i sindaci devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 C.C. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici di legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

All'Organo di controllo nominato l'Assemblea potrà conferire, nei casi previsti dalla legge, l'incarico di revisione legale dei conti.

I Sindaci hanno ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

Art. 28-bis (Revisione legale dei conti)

Qualora ve ne sia l'obbligo, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'incarico per la revisione legale dei conti della Cooperativa è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata dell'Organo di controllo, se nominato, a soggetto indipendente dalla

Cooperativa; la stessa Assemblea determina il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Cooperativa:

- 1) verifica, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- 2) esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Ove l'Assemblea conferisca all'Organo di controllo nominato l'incarico anche della revisione legale dei conti, i Sindaci dovranno essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 29 (Clausola arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato da Presidente CCIAA della Romagna- Forlì-Cesena e Rimini, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 90 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 15 (quindici) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 30 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 31 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 20, lett. c), nonché delle quote assegnate ai sensi del precedente articolo 17;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59. Al momento dello scioglimento, i soci della Cooperativa saranno privilegiati nel rimborso delle rispettive quote e azioni nel seguente ordine: soci finanziatori di cui al Titolo IV; soci volontari e soci operatori.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 32 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste al precedente art. 23.

Art. 33 (Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente)

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del codice civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e previste nel presente statuto agli artt. 18 (divieto di distribuzione delle riserve tra i soci operatori), 20 (approvazione bilancio e destinazione dell'utile) e 31 (devoluzione del patrimonio residuo) sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Firmato: Perini Annica

Firmato: Marco Maltoni Notaio